SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1214)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1978

Nuove norme per l'annullamento dei crediti dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Lo snellimento delle procedure di annullamento dei crediti dello Stato, è uno dei tanti problemi da affrontare, per rendere più spedita e funzionale l'ormai arcaica e direi inceppata macchina dello Stato.

Si ritiene apportare alla normativa che disciplina la materia una serie di modifiche, anche operando il necessario e funzionale decentramento.

L'attuale normativa in materia di annullamento dei crediti, come è noto, è contenuta:

a) nel combinato disposto dell'articolo 263, primo comma della lettera *d*), e dell'articolo 264 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda i crediti erariali riconosciuti di dubbia e difficile esazione;

b) del combinato disposto degli articoli 265, primo e terzo comma, e 267, secondo comma, del citato regolamento di contabilità dello Stato per quanto concerne l'annullamento dei crediti inesigibili o insussistenti non in carico a contabili dello Stato;

c) nell'articolo 267, primo comma, del regolamento di contabilità per i crediti insussistenti che sono in carico a contabili dello Stato;

d) nella legge 1° luglio 1955, n. 553, recante nuove disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.

I crediti erariali riconosciuti di dubbio e difficile esazione che, malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, non si siano potuti riscuotere vengono trasportati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 263, primo e terzo comma, e dell'articolo 264 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dalla contabilità in cui si trovano in quella dell'amministrazione demaniale, affinchè questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti.

L'annullamento dei crediti dello Stato riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti che non siano in carico a contabili dello Stato viene effettuato, secondo le rispettive competenze dall'Intendenza di finanza (crediti dell'amministrazione finanziaria: articolo 265, primo comma, del citato regolamento di contabilità dello Stato) e dal Ministro delle finanze (crediti riguardanti le

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

altre Amministrazioni: articolo 265, terzo comma, di detto regolamento).

Per i crediti insussistenti che sono in carico a contabili dello Stato (articolo 267, primo comma, del regolamento per la contabilità generale dello Stato) provvedono le singole Amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.

Per i crediti inesigibili superiori a lire 1.200.000 occorre il conforme avviso dell'Avvocatura di Stato e per quelli superiori a lire 9.600.000 anche il parere favorevole del Consiglio di Stato (combinato disposto dell'articolo 265, secondo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422).

Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti (articoli 265 e 267, ultimi commi, del regolamento di contabilità generale dello Stato).

In sintesi, pertanto, si schematizzano nei modi seguenti i vari procedimenti suesposti:

a) crediti di dubbia e difficile esazione: vengono trasportati dalle scritture delle Amministrazioni che li hanno in carico a quelle delle Intendenze di finanza territorialmente competenti, affinchè queste ne curino la riscossione o, successivamente, l'annullamento in caso di esito infruttuoso delle ulteriori procedure coattive eseguite;

b) crediti insussistenti (non in carico a contabili o assolutamente inesigibili (in carico o non a contabili):

I) crediti dell'Amministrazione delle finanze o comunque in carico ad uffici finanziari: vengono annullati con decreti degli intendenti di finanza, da sottoporsi alla registrazione delle delegazioni regionali della Corte dei conti;

II) crediti delle altre Amministrazioni: sono eliminati con decreto del Ministro delle finanze, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti;

c) crediti insussistenti in carico a contabili dello Stato: vengono eliminati da parte delle singole Amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.

Con legge 1° luglio 1955, n. 553, sono state dettate nuove disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.

La citata legge, lasciando inalterata la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del ripetuto regolamento di contabilità, prevede che il Ministro delle finanze e gli intendenti di finanza, secondo le rispettive competenze, possono procedere all'annullamento dei crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti (art. 1).

L'articolo 2 della predetta legge ha stabilito che i crediti dello Stato — esclusi quelli d'imposte — di ammontare non superiore a lire 500 riconosciuti di dubbia e difficile esazione sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con un decreto delle competenti autorità amministrative, da registrarsi alla Corte dei conti.

La suesposta normativa vigente sulla materia in argomento presenta il grave inconveniente di accentrare in un unico plesso dell'Amministrazione statale (Ministero delle finanze e intendenze) la funzione dell'annullamento di tutti i crediti dello Stato.

Tale sistema comporta che le Amministrazioni dello Stato, dopo aver esperito infruttuosamente le varie procedure coattive, devono anche farsi carico di inoltrare, con apposita relazione, la documentata proposta di annullamento del credito al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio).

L'Amministrazione finanziaria, a sua volta, deve riesaminare la legittimità delle procedure esperite e, eventualmente, la pratica convenienza dell'annullamento del credito anche in relazione al suo modesto ammontare, per poi emanare il formale decreto di annullamento. Tale decreto, munito del « visto » di registrazione della Corte dei conti, viene trasmesso in copia da parte del Dicastero delle finanze all'Amministrazione richiedente l'annullamento, affinchè questa possa finalmente cancellare la partita creditizia dalle proprie scritture contabili.

Per di più, poichè l'esclusiva potestà di annullamento dell'Amministrazione finanziaria riguarda tutti i crediti dello Stato senza limiti di valore, accade che la stessa Ammi-

nistrazione viene oltremodo oberata di pratiche riguardanti l'annullamento, per inesigibilità o insussistenza, di partite creditizie di modestissimo importo, derivanti da infrazioni stradali, pene pecuniarie, eccetera, vantate dalle altre Amministrazioni dello Stato.

Si avverte pertanto la necessità di procedere ad uno snellimento del sistema, da effettuarsi mediante l'attribuzione della potestà di annullamento, almeno entro modesti limiti di valore, a ciascuna Amministrazione centrale e periferica dello Stato, che ha in carico le relative partite di credito.

Mi permetto proporre, quindi, una procedura più snella per l'annullamento dei crediti la cui entità non compensa il costo del servizio, che perciò è palesemente antieconomico.

Del resto, tale esigenza è stata, anche se in modestissima parte, avvertita dal legislatore, che con la menzionata legge n. 553 del 1955, ha riconosciuto alle altre Amministrazioni il potere di annullare i propri crediti « di dubbia e difficile esazione » non superiori a lire 500. Alla luce di quanto precede è necessario:

a) adeguare i limiti di somma stabiliti dalla suddetta legge all'attuale parametro monetario;

b) estendere la portata della legge stessa anche ai crediti dello Stato « assolutamente inesigibili » o « insussistenti » di gran lunga più numerosi.

L'unito disegno di legge, che prende le mosse dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione di studio per la revisione delle procedure e per la riforma delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione finanziaria, e che mi permetto sottoporre alla vostra benevola attenzione, tende ad evitare gli inconvenienti lamentati e far fronte alle esigenze che sono state poste in evidenza.

All'articolo 1, primo comma, si prevede l'annullamento dei crediti dello Stato di dubbia e difficile esazione, di importo non superiore a lire 20.000 e si specifica che all'annullamento dovranno procedere le singole Amministrazioni che hanno in carico gli stessi crediti.

In tal modo viene evitata la complessa procedura del trasporto dei crediti alla contabilità demaniale, procedura determinante dispendio di tempo e di energie lavorative non giustificato dal modesto ammontare dei crediti della specie, per i quali è stata accertata in termini legali la difficoltà obiettiva della realizzazione del credito.

Tale procedimento semplificato d'annullamento viene previsto nei commi secondo e terzo, anche per i crediti riconosciuti « assolutamente inesigibili » o « insussistenti ».

Il quarto comma, poi, lascia intatto l'obbligo di sottoporre alla Corte dei conti per la registrazione i decreti di annullamento dei crediti erariali.

L'articolo 2 mantiene ferme, per l'annullamento dei crediti dello Stato d'importo superiore a lire 200.000 e riconosciuti inesigibili o insussistenti, le disposizioni vigenti in materia (articoli 265 e 267 del regolamento di contabilità generale dello Stato).

L'articolo 3 prevede la possibilità di procedere all'annullamento dei crediti dello Stato per un importo non superiore a lire 200.000 per sorte capitale per ciascuno di essi, mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ove prescritta.

L'articolo 4 dispone l'estinzione immediata, con l'entrata in vigore delle norme di cui al presente disegno di legge, dei decreti di importo non superiore a lire 200.000 riconosciuti inesigibili o insussistenti, nonchè di quelli di dubbia e difficile esazione di importo non superiore a lire 20.000, iscritti o non nella contabilità demaniale.

Tale disposizione ha carattere transitorio ed intende eliminare le numerose situazioni creditorie esistenti, con la sola entrata in vigore del presente disegno di legge e senza bisogno di emanare il formale decreto di annullamento, al fine di alleggerire il lavoro degli uffici che hanno in carico le partite di crediti in argomento.

Con l'articolo 5, primo comma, si prevede l'annullamento dei crediti dello Stato in carico a contabili della sola Amministrazione finanziaria e d'importo non superiore a lire

20.000 per sorte capitale, allorquando l'inesigibilità venga semplicemente riconosciuta dal contabile che li ha in carico e, in deroga alle norme di cui all'articolo 266 del regolamento per la contabilità dello Stato, si dispone che la cancellazione dalle scritture degli articoli di credito venga eseguita dal contabile.

È di tutta evidenza lo snellimento della procedura che viene conseguito con le disposizioni da ultimo esposte.

Infatti il contabile si assume, in pratica, la responsabilità della dichiarazione di inesigibilità del credito, confermata poi dall'ispettore in sede di controllo. Data la modesta entità del credito (lire 20.000), appare utilissimo cancellare la partita stessa con tale procedura semplificata.

Il secondo comma dell'articolo 5 dispone l'estinzione, con l'entrata in vigore del disegno di legge *de quo*, delle « pretese » di credito dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle derivanti da imposte dirette, d'importo non superiore a lire 20.000 per sorte capitale, accertate a tutto il 31 dicembre 1977.

Con tale disposizione si realizza, in pratica, l'abbandono delle « pretese » di credito (cioè di quelle partite non ancora liquide ed esigibili) di modestissimo importo che rendono antieconomico e non conveniente sia l'accertamento sia il recupero delle stesse.

Il primo comma dell'articolo 6 chiarisce che gli effetti dei provvedimenti di annullamento e di estinzione emessi a norma della legge proposta si estendono, ovviamente, alle soprattasse, agli interessi e alle spese accessorie, indipendentemente dal loro importo.

Il secondo comma dell'articolo 6 prevede l'applicazione delle norme di cui al disegno di legge in parola a tutti i crediti dello Stato, comprese le pene pecuniarie, con esclusione, però, dell'ammenda e della multa, dato il loro carattere di sanzione penale ed a causa della loro convertibilità in pene detentive.

Lo stesso comma esclude dalla sfera di applicazione del disegno di legge anche i crediti derivanti da imposte dirette, a motivo del loro diverso sistema di riscossione (mediante ruoli esattoriali).

Concludendo, credo sia utile porre sinteticamente in evidenza il *quid novi* contenuto nel disegno di legge illustrato.

In primo luogo la potestà di annullamento dei crediti dello Stato, almeno nei limiti di valore indicati, non è più accentrata in una sola Amministrazione (Finanze), ma viene anche attribuita alla competenza di altre Amministrazioni statali, sia centrali che periferiche. Ciò in base alla considerazione di fondo che le stesse, se sono competenti a recuperare i propri crediti, possono ovviamente provvedere autonomamente alla loro eliminazione. Viene così ad essere soppressa la fase dell'inoltro, da parte delle altre Amministrazioni dello Stato, della documentata proposta al Ministero delle finanze.

Peraltro, in base alle considerazioni suesposte, sarebbe auspicabile realizzare in un prossimo futuro la piena autonomia di annullamento dei crediti da parte di ogni ramo dell'Amministrazione statale senza alcun limite di valore.

In secondo luogo, con la norma transitoria di cui all'articolo 4, si realizza l'estinzione *ope legis*, negli indicati limiti di valore, delle numerose partite creditizie esistenti presso le varie Amministrazioni. In tal modo verrà alleviato il lavoro degli uffici che hanno in carico le relative partite.

Infine, altro lato positivo del disegno di legge in parola, è costituito dal disposto di cui all'articolo 5 che, come già accennato, attribuisce al contabile dell'Amministrazione finanziaria la responsabilità della dichiarazione di inesigibilità del credito, entro il modesto importo di lire 20.000, sopprimendo la laboriosa fase di annullamento prevista dalle norme vigenti sopra richiamate.

L'approvazione del disegno di legge, che passa alla vostra particolare attenzione, verrà finalmente a realizzare, nel delicato settore, una incisiva semplificazione delle procedure che comporterà, conseguentemente, una notevole eliminazione di lavoro non necessario per l'Amministrazione delle finanze ed una più ampia autonomia e responsabilità in materia da parte delle altre Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I crediti dello Stato di importo non superiore a lire 20.000 per sorte capitale, riconosciuti di dubbia e difficile esazione e non potuti riscuotere malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari previsti dalle leggi e dai regolamenti, sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con decreto delle singole Amministrazioni, centrali o periferiche che li hanno in carico.

I crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 200.000 per sorte capitale, riconosciuti assolutamente inesigibili, siano o non siano in carico a contabili dello Stato, sono parimenti annullati nei modi e con le forme di cui al primo comma.

Per i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 200.000 per sorte capitale che, non essendo in carico a contabili dello Stato, vengono riconosciuti, in tutto o in parte, insussistenti per la già seguita legale estinzione o perchè indebitamente o erroneamente liquidati, l'annullamento è del pari disposto con le modalità previste al primo comma.

Nulla è innovato per quanto attiene alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'annullamento dei crediti dello Stato d'importo superiore a lire 200.000 per sorte capitale, riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 265 e 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono provvedere all'annullamento dei crediti dello Stato, per un importo, per ciascuno di essi, non superiore a lire 200.000 per sorte capitale, mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ove prescritta.

Art. 4.

Sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge i crediti dello Stato di importo non superiore a lire 200.000 per sorte capitale, già maturati alla data predetta, che siano riconosciuti assolutamente inesigibile od insussistenti.

Sono altresì estinti alla stessa data i crediti dello Stato di dubbia e difficile esazione d'importo non superiore a lire 20.000 per sorte capitale, già maturati alla data predetta, iscritti o non nelle contabilità demaniali.

Art. 5.

In deroga alle norme di cui all'articolo 266 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, i crediti dello Stato in carico ai contabili dell'Amministrazione finanziaria, d'importo non superiore a lire 20.000 per sorte capitale, sono annullati quando l'inesigibilità venga riconosciuta dal contabile che li ha in carico.

Sono altresì estinte le pretese di credito dello Stato, escluse quelle derivanti da imposte dirette, d'importo non superiore a lire 20.000 per sorte capitale, risultanti a tutto il 31 dicembre 1977.

Art. 6.

Gli effetti dei provvedimenti di annullamento e di estinzione emessi a norma della

presente legge sono estese alle soprattasse, agli interessi ed alle spese accessorie.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle pene pecuniarie, ma non alle multe ed alle ammende previste dal codice penale o da leggi speciali, nè ai crediti derivanti da imposte dirette.

Art. 7.

Gli articoli 1, 2 e 4 della legge 1° luglio 1955, n. 553, sono abrogati.